

MATRIMONIO

Al fine di poter contrarre matrimonio è necessario prima procedere alle pubblicazioni di matrimonio.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO.

Le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste nel Comune di residenza dello sposo o della sposa con congruo anticipo rispetto alla data di matrimonio (circa due mesi prima).

I nubendi o uno di essi dovranno presentarsi allo sportello dell'Ufficio dello stato civile per inoltrare la richiesta e compilare un modulo di comunicazione dati.

Nel caso di matrimonio concordatario (matrimonio religioso con effetti civili) gli interessati dovranno presentare la richiesta di pubblicazione da farsi nella Casa Comunale sottoscritta dal Ministro di culto competente, un documento d'identità valido ed il codice fiscale.

Nel caso di matrimonio civile basterà presentare un documento d'identità valido ed il codice fiscale.

Sarà cura del personale addetto procedere d'ufficio all'acquisizione dei documenti necessari e fornire ai nubendi le informazioni necessarie sulle modalità e tempistiche per eseguire la pubblicazione stessa.

Alcuni documenti non sono acquisibili dall'ufficio e devono essere prodotti dagli interessati.

Riportiamo un elenco dei documenti che gli interessati devono produrre, a seconda del caso:

MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazioni del parroco o del ministro di culto.

SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Venezia.

SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa dall'impedimento di cui all'art.89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.

SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile.

SPOSI STRANIERI: Per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Rep. Moldova), certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia. (Nel caso in cui un cittadino degli Stati su elencati intenda contrarre matrimonio in Italia, dovrà esibire il certificato di capacità matrimoniale, redatto su modello plurilingue attestante la capacità matrimoniale del soggetto. Tale certificato, ai sensi dell'art.10 della Convenzione, è esente dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente ed ogni Stato, al momento dell'adesione, indica l'autorità competente al rilascio di tali certificati).

I cittadini di altra nazionalità dovranno produrre "nulla osta ai sensi dell'art.116 del Codice Civile rilasciato dall'Autorità diplomatica competente (Consolato o Ambasciata del proprio Paese)".

SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.

Le pubblicazioni rimarranno esposte per 8 giorni consecutivi ed il matrimonio potrà essere celebrato dal 4° giorno dopo la scadenza delle pubblicazioni.

Le pubblicazioni hanno una validità di 180 giorni dalla data di affissione.

Decorsi i termini di legge, in caso di matrimonio religioso, sarà rilasciato il certificato di avvenuta pubblicazione da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.

Normativa di riferimento

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

C.c. artt. 84 e seguenti.

Dove rivolgersi

Ufficio Stato Civile del Comune di Riese Pio X negli orari di apertura al pubblico.